

Ordinanza dell'UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell'agricoltura (OIMSC)

Modifica del 23 ottobre 2013

I

L'ordinanza dell'UFAG del 26 novembre 2003¹ concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell'agricoltura è modificata come segue:

Ingresso

visti gli articoli 3 capoverso 2, 3a capoverso 2, 10 capoverso 1, 16a capoverso 3, 19 capoverso 4, 19e capoverso 3, 39 capoverso 1 lettera e, 43 capoverso 5, 46 capoverso 5, 51 capoverso 2 e 60 capoverso 2 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998² sui miglioramenti strutturali (OMSt);
visti gli articoli 2 capoverso 2, 3 capoverso 2, 15 capoverso 2 e 24 capoverso 1 dell'ordinanza del 26 novembre 2003³ concernente le misure sociali collaterali nell'agricoltura (OMSC),

Art. 4 cpv. 2

² Le superfici agricole utili di aziende tradizionalmente gestite su più livelli, ubicate a oltre 15 km dal centro aziendale, possono essere prese in considerazione solo in zone in cui è praticata la transumanza tradizionale.

Titolo prima dell'art. 7a

Sezione 3a: Iniziative collettive di produttori

Art. 7a Concessione del contributo

¹ Vengono accordati contributi in particolare per i costi di:

- a. accertamenti preliminari di aspetti legali, attuariali, economico-aziendali e di economia del lavoro;
- b. studi preliminari e confronti delle varianti per progetti d'investimento collettivi;
- c. istituzione di un'adeguata forma di cooperazione;

¹ RS 913.211

² RS 913.1

³ RS 914.11

- d. accompagnamento specializzato per il consolidamento e l'ottimizzazione della comunità in ambito operativo, strategico e sociale per al massimo due anni dopo l'istituzione;
- e. fasi di sviluppo essenziali della comunità finalizzate alla riduzione dei costi di produzione.

² I contributi sono concessi sulla base di una bozza di progetto con stima dei costi.

Art. 7b Pagamenti

¹ Per ciascuna iniziativa il Cantone può inoltrare all'UFAG una richiesta di pagamento parziale e di pagamento finale. L'importo minimo per pagamento parziale è 10 000 franchi, tuttavia al massimo 80 per cento del contributo complessivo concesso.

² Con la richiesta di pagamento parziale e di pagamento finale devono essere comprovati i costi fatturati.

³ La richiesta di pagamento finale deve essere inviata entro tre anni dalla concessione del contributo. Essa deve essere corredata di un rapporto sul raggiungimento degli obiettivi.

II

¹ Gli allegati 1 e 5 sono sostituiti dalla versione qui annessa.

² L'allegato 4 è modificato secondo la versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2014.

23 ottobre 2013

Ufficio federale dell'agricoltura:
Bernard Lehmann

Allegato 1
(art. 1)

Calcolo delle unità standard di manodopera

1. Per determinare la grandezza dell'impresa secondo le unità standard di manodopera (USM) si applicano i coefficienti menzionati nell'articolo 3 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998⁴ sulla terminologia agricola.

2. A completamento del numero 1 occorre tener conto dei seguenti supplementi e coefficienti:

a.	vacche da latte in un'azienda d'estivazione	0,015 USM/ carico normale
b.	altri animali da reddito in un'azienda d'estivazione	0,010 USM/ carico normale
c.	patate	0,045 USM/ha
d.	bacche, piante medicinali e aromatiche	0,300 USM/ha
e.	vigna con torchiatura in proprio	0,300 USM/ha
f.	serra con fondamenta fisse	0,900 USM/ha
g.	tunnel o letti di forzatura	0,450 USM/ha
h.	produzione di funghi in tunnel o edifici	0,060 USM/ara
i.	produzione di funghi prataioli in edifici	0,250 USM/ara
j.	produzione di cicoria belga in edifici	0,250 USM/ara
k.	produzione di germogli in edifici	1,000 USM/ara
l.	ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale: serra con fondamenta fisse o tunnel per piante in recipiente (vaso)	2,400 USM/ha
m.	coltura di alberi di Natale	0,045 USM/ha
n.	foresta di proprietà dell'azienda	0,012 USM/ha

3. Gli animali propri o di terzi secondo il numero 2 lettere a e b custoditi in aziende d'estivazione possono essere computati soltanto se l'azienda d'estivazione facente parte dell'azienda è gestita a proprio rischio e pericolo.

4. Il supplemento per la lavorazione, lo stoccaggio e la vendita di prodotti agricoli di produzione propria avvenuti nell'azienda produttrice in impianti già esistenti è calcolato in USM in base al lavoro effettivo.

5. Per le colture dell'ortoflorovivaismo a titolo professionale sono applicabili per analogia i coefficienti USM e i supplementi di cui ai numeri 1 e 2.

6. Per le serre e i tunnel è computabile l'intera superficie degli edifici (n. 2 lett. f, g e l). Per la produzione di funghi, funghi prataioli, cicoria belga e germogli in edifici, come superficie di riferimento si utilizza la superficie dei letti (superficie di substrato, superficie di coltivazione) o, per i blocchi, cilindri e contenitori di substrato tridimensionali, il rispettivo piano di appoggio, spazi intermedi compresi (aree di passaggio escluse). In installazioni a più piani (scaffali) si sommano pertanto le superfici dei ripiani (n. 2 lett. h-k).

Allegato 4
(art. 5 e 6 cpv. 1)

Graduazione delle aliquote forfettarie per gli aiuti agli investimenti

N. III lett. f e n. IV

III. Aiuti agli investimenti per edifici di economia rurale per animali che consumano foraggio grezzo

3. Disposizioni comuni per i contributi e i crediti d'investimento

- f. Le stalle per conigli sono sostenute con le stesse aliquote applicate agli edifici di economia rurale per animali che consumano foraggio grezzo.

IV. Aiuti agli investimenti per edifici alpestri

Elemento, parte dell'edificio, unità	Contributo federale in franchi		Credito d'investimento in franchi
	Azienda d'estivazione con 50 carichi normali al massimo	Azienda d'estivazione con oltre 50 carichi normali	
Importo massimo per UBG (somma degli elementi)	2 600	2 600	5 000
Capanna alpestre (parte abitativa); bestiame giovane e fino a 59 vacche	20 000	21 100	55 000
Capanna alpestre (parte abitativa); a partire da 60 vacche	30 000	31 650	80 000
Locali e impianti per la fabbricazione e lo stoccaggio del formaggio, per vacca da latte	600	640	1 750
Stalla, compreso l'impianto per il deposito di concimi aziendali per UBG	600	640	2 000
Porcile, compreso l'impianto per il deposito di concimi aziendali per posta di suini da ingrasso (PSI)	180	190	450
Prima posta di mungitura e stand di mungitura mobile anziché nuova stalla, per vacca da latte	220	240	800
A partire dalla seconda posta di mungitura anziché nuova stalla, per vacca da latte	60	70	200

Disposizioni comuni per contributi e crediti d'investimento

- Per sostenere finanziariamente locali ed impianti per la fabbricazione e lo stoccaggio del formaggio deve essere garantito a lungo termine un diritto di fornitura per almeno 900 kg di latte per vacca da latte.
- Per vacca da latte viene sostenuta finanziariamente al massimo una posta di suini da ingrasso.
- Nel valutare se un miglioramento strutturale per un'azienda d'estivazione sia da considerare come provvedimento individuale o collettivo, si possono sommare i carichi normali di più aziende d'estivazione interessate, se il provvedimento da sostenere è contenuto in un concetto globale.

Allegato 5
(art. 8)

Rimborso in caso di alienazione con utile

Calcolo del valore determinante per il computo

Oggetto	Calcolo
Superficie agricola utile, bosco e diritti d'alpeggio	8 x valore di reddito
Edifici agricoli non sostenuti mediante aiuti agli investimenti	2,5 x valore di reddito
Edifici agricoli (nuovi) sostenuti mediante aiuti agli investimenti	costi di realizzazione meno il contributo federale e cantonale
Edifici agricoli (trasformazione) parzialmente sostenuti mediante aiuti agli investimenti	2,5 x valore di reddito prima dell'investimento, più i costi di realizzazione, meno il contributo federale e cantonale (importo massimo: valore di un nuovo edificio)
Edifici non agricoli	valore imponibile (analogamente al calcolo della sostanza rettificata giusta l'art. 7 OMSt)

Per le aziende agricole intere si applica il valore di reddito moltiplicato per 2,5.

